



COMUNE DI SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA
Provincia di Verona

Settore Tecnico - Lavori Pubblici\Ufficio Ecologia

Ordinanza N. 28 DEL 14/04/2010

OGGETTO: Provvedimenti per la prevenzione ed il controllo delle malattie trasmesse da insetti vettori ed in particolare dalla zanzara tigre (*Aedes albopictus*) nel territorio comunale di Sant'Ambrogio di Valpolicella.

IL SINDACO

Vista la necessità di intervenire a tutela della salute e dell'igiene pubblica per prevenire e controllare malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso la puntura di insetti vettori, ed in particolare della *Aedes Albopictus* (zanzara tigre);

Considerato che in epoche recenti nel territorio regionale dell'Emilia-Romagna si è manifestato un focolaio epidemico di febbre da Chikungunya, che rappresenta il primo focolaio autoctono verificatosi in Europa e che ha determinato una situazione di emergenza sanitaria derivante dalla possibilità di un'ulteriore diffusione connessa con la presenza della zanzara tigre;

Considerato che il Servizio Igiene e Sanità Pubblica della Azienda Sanitaria ULSS 22 ha documentato la presenza della zanzara tigre nell'ambito di questo comprensorio;

Considerata, pertanto, la necessità di tutelare la salubrità dell'ambiente proteggendo così la salute dei cittadini dalle possibili gravi conseguenze sanitarie derivanti dall'infestazione;

Considerato che il principale intervento per la prevenzione di questa e di altre malattie è la massima riduzione possibile della popolazione delle zanzare, e della zanzara tigre in particolare, e che pertanto è necessario rafforzare quanto più possibile la lotta a tale insetto, agendo soprattutto mediante la rimozione dei focolai larvali e mediante adeguati trattamenti;

Ravvisata l'urgenza di intervenire anche con l'imposizione di specifiche prescrizioni, onde evitare la possibile comparsa in sede locale di focolai di queste malattie;

Ritenuto indispensabile estendere anche alle aree di proprietà privata la campagna di prevenzione che ogni anno viene condotta dall'Amministrazione Comunale in collaborazione con l' Azienda Sanitaria ULSS 22;

Atteso la necessità di disporre di misure straordinarie che coinvolgano la generalità della popolazione presente sul territorio comunale, i soggetti pubblici e privati, nonché in particolare le imprese e i responsabili di aree particolarmente critiche ai fini del controllo del fenomeno, quali cantieri, aree dismesse, piazzali di deposito, parcheggi, vivai e altre attività produttive e commerciali che possano dar luogo anche a piccole raccolte di acqua e conseguenti focolai di sviluppo larvale;

Ravvisata la necessità di attivare urgenti misure di prevenzione su tutto il territorio comunale esposto alla possibilità di propagazione della zanzara tigre, pertanto anche su aree private, poiché l'infestazione può determinare seri problemi per la salute pubblica;

Dato atto che congiuntamente all'adozione del presente provvedimento il Comune provvede ad attuare apposite iniziative, in collaborazione con l'Azienda ULSS 22, per informare e sensibilizzare i cittadini sui corretti comportamenti da adottare e sui prodotti da utilizzare, anche attraverso l'uso di strumenti già predisposti dalla Regione Veneto;

Considerato di stabilire l'efficacia temporale del presente provvedimento per il periodo dal 1° aprile al 31 ottobre di ogni anno, poiché alla nostra latitudine il periodo favorevole allo sviluppo di questi insetti va appunto dalla fine di aprile alla metà di ottobre, e comunque riservandosi di stabilire eventuali variazioni di tale periodo in presenza di scostamenti termici dalla norma, possibili in relazione ai cambiamenti meteorologici in atto;

Considerata la necessità di provvedere ad un'adeguata pubblicizzazione del presente provvedimento, mediante forme di comunicazione rivolte ai soggetti pubblici e privati, ai cittadini ed alla popolazione presenti sul territorio comunale;

Visto il r.d. 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modifiche ed integrazioni.;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modifiche ed integrazioni.;

Visto il testo unico approvato con il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la D.G.R. 8 agosto 2008 n. 2178;

ORDINA

nel periodo compreso **tra il 1° aprile ed il 31 ottobre di ogni anno:**

Alla cittadinanza:

1. di non abbandonare oggetti e contenitori di qualsiasi natura e dimensioni ove possa raccogliersi l'acqua piovana, ivi compresi copertoni, bottiglie, barattoli, lattine, sottovasi di piante e simili, bacinelle, depositi e contenitori per l'irrigazione degli orti e dei fiori, annaffiatoi, fogli di nylon, buste di plastica, ecc..., anche collocati nei cortili, nei terrazzi e all'interno degli edifici;
2. di procedere, ove si tratti di oggetti non abbandonati bensì sotto controllo della proprietà privata, al loro accurato svuotamento dall'acqua e successiva pulizia e chiusura a tenuta con teli plastici, con coperchi o con zanzariere;
3. di svuotare i contenitori di uso comune, come sottovasi di piante, piccoli abbeveratoi per animali domestici, annaffiatoi, ecc., settimanalmente e, comunque, entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica;
4. di trattare l'acqua presente in tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche, presenti negli spazi di proprietà privata, ricorrendo a prodotti di sicura efficacia larvicida. La periodicità dei trattamenti deve essere congruente alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni riportate in etichetta; indipendentemente dalla periodicità, il trattamento è praticato dopo ogni pioggia. In alternativa, procedere alla chiusura degli stessi tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche con rete zanzariera che deve essere opportunamente mantenuta in condizioni di integrità e libera da foglie e detriti onde consentire il deflusso delle acque;
5. di tenere sgombri i cortili e le aree aperte da erbacce da sterpi e rifiuti di ogni genere, e sistemarli in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza;
6. di coprire eventuali contenitori inamovibili, quali ad esempio vasche di cemento, bidoni e fusti per l'irrigazione degli orti, con coperchi a tenuta o reti ben fissate non attraversabili dalla zanzare;
7. di svuotare le fontane e le piscine non in esercizio o eseguire adeguati trattamenti larvicidi.
8. di introdurre nelle fontane ornamentali pesci che si cibano di larve (pesci rossi, gambusia ecc.);

Ai proprietari e responsabili o ai soggetti che abbiano l'effettiva disponibilità di depositi e attività industriali, artigianali e commerciali, con particolare riferimento alle attività di rottamazione e in genere di stoccaggio di materiali di recupero:

1. di adottare tutti i provvedimenti efficaci a evitare che i materiali permettano il formarsi di raccolte d'acqua, quali a esempio lo stoccaggio dei materiali al coperto, oppure la loro sistemazione all'aperto ma con copertura tramite telo impermeabile fissato e ben teso onde impedire raccolte d'acqua in pieghe e avvallamenti, oppure svuotamento delle raccolte idriche dopo ogni pioggia;
2. di assicurare, nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione da praticare entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica.

Ai gestori di depositi, anche temporanei, di copertoni per attività di riparazione, rigenerazione e vendita e ai detentori di copertoni in generale, di:

1. di stoccare i copertoni, dopo averli svuotati di eventuali raccolte d'acqua al loro interno, al coperto o in containers dotati di coperchio o, se all'aperto, proteggerli con teli impermeabili in modo tale da evitare raccolte d'acqua sui teli stessi;
2. di svuotare i copertoni da eventuali residui di acqua accidentalmente rimasta al loro interno, prima di consegnarli alle imprese di smaltimento, di rigenerazione e di commercializzazione;
3. di assicurare, nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione da praticare entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica.

A tutti i proprietari, gestori e conduttori di vivai, serre, deposito di piante e fiori, aziende agricole di:

1. di eseguire l'annaffiatura in maniera da evitare ogni raccolta d'acqua; in caso di annaffiatura manuale, il contenitore deve essere riempito di volta in volta e svuotato completamente dopo l'uso;
2. di sistemare tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia;
3. di chiudere appropriatamente e stabilmente con coperchi gli eventuali serbatoi d'acqua.
4. di eseguire adeguate verifiche ed eventuali trattamenti nei contenitori di piante e fiori destinati alla coltivazione e alla commercializzazione.

All'interno dei cimiteri, qualora non sia disponibile acqua trattata con prodotti larvicidi, i vasi portafiori devono essere riempiti con sabbia umida; in alternativa l'acqua del vaso deve essere trattata con prodotto larvicida ad ogni ricambio. In caso di utilizzo di fiori finti il vaso dovrà essere comunque riempito di sabbia, se collocato all'aperto. Inoltre tutti i contenitori utilizzati saltuariamente (es. piccoli innaffiatoi o simili) dovranno essere sistemati in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia.

STABILISCE

- che la responsabilità delle inadempienze alla presente ordinanza è attribuita a coloro che risultano avere titolo per disporre legittimamente del sito o immobile in cui le inadempienze saranno riscontrate.
- la violazione a quanto previsto dalla presente ordinanza, fatte salve eventuali ulteriori azioni di carattere penale, venga applicata, secondo quanto previsto dall'art. 7 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, una sanzione amministrativa da 25,00 € a 500,00 €.

INCARICA

Dell'esecuzione e della vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente ordinanza, nonché dell'accertamento e dell'irrogazione delle sanzioni, per quanto di competenza, il Corpo di Polizia Municipale, la Polizia Provinciale e il Corpo Forestale dello Stato, nonché ogni altro agente od ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti.

DISPONE ALTRESI'

Che in presenza di casi sospetti od accertati di chikungunya o di situazioni di infestazioni localizzate di particolare consistenza, con associati rischi sanitari, il Comune provvederà ad effettuare direttamente trattamenti adulcidi, larvicidi e di rimozione dei focolai larvali in aree pubbliche e private, provvedendo se del caso con separate ed ulteriori ordinanze contingibili ed urgenti volte ad ingiungere l'effettuazione di detti trattamenti nei confronti di destinatari specificatamente individuati o ad addebitarne loro i costi nel caso che l'attività sia stata svolta dal Comune.

INFORMA

Che avverso al presente atto può essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) territorialmente competente, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari, o in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti come sopra.

Il presente provvedimento è reso noto alla cittadinanza tramite pubblici avvisi, nonché comunicazioni alle associazioni di categoria direttamente interessate, pubblicazione sul sito internet del comune (www.comune.santambrogio.vr.it) e affissione all'Albo Pretorio per tutto il tempo di validità del provvedimento. Copia del presente atto può essere richiesta presso l'Ufficio Ecologia del Comune.

Sant'Ambrogio di Valpolicella 14.04.2010

Il Sindaco
Nereo Destri